Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 febbraio 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 25 FEBBRAIO 1985:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17, recante: « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria ».

(1010)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1052.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « oncologia medica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1985, n. **26.**

Descrizione dei confini del collegio uninominale provinciale n. 35, denominato Vicenza V, per l'elezione del consiglio provinciale di Vicenza a seguito delle risultanze del dodicesimo censimento generale della popolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1984, n. 110, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, con il quale sono stati disposti, tra l'altro, l'aggiornamento e la revisione dei collegi uninominali provinciali nella provincia di Vicenza in conseguenza delle risultanze del dodicesimo censimento generale della popolazione;

Vista la nota n. 2867 in data 6 ottobre 1984, con la quale la prefettura di Vicenza, verso conforme sollecitazione di quel comune capoluogo, chiede una più puntuale descrizione dei confini del collegio 35° - Vicenza V, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco circa l'esatta delimitazione degli stessi;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta siccome obiettivamente fondata;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La descrizione dei confini del collegio uninominale provinciale n. 35 - Vicenza V per la elezione del consiglio provinciale di Vicenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1984, n. 110, che per ogni altro verso resta invariato, deve intendersi sostituita dalla seguente:

35 - COLLEGIO DI VICENZA V
Capoluogo: *Vicenza*
(Tribunale di Vicenza)

Comprende parte della zona nord del territorio del comune di Vicenza, fra i fiumi Astichello e Bacchiglione, con le seguenti delimitazioni:

il medesimo confine del collegio di Vicenza IV in senso inverso, dal confine con il comune di Monticello Conte Otto fino al ponte sul fiume Astichello, indi il medesimo confine del collegio di Vicenza I in senso inverso al ponte di Porta Santa Croce sul fiume Bacchiglione, invertendo le esclusioni delle strade; linea che segue poi il corso del fiume Bacchiglione fino al confine con il comune di Caldogno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1985
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1985.

Deroghe al divieto di assunzioni di pubblici dipendenti previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute dalle amministrazioni interessate con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1985, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni,

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione di personale, nei limiti espressamente indicati, e che per le stesse soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa può procedere alle seguenti nomine di personale militare:

A) Nomine conseguenti al superamento di corsi di Accademie militari:

duecentonovantanove sottotenenti dell'Esercito;
novantatre guardiamarina;
ottanta sottotenenti dell'Aeronautica militare;
ventotto tenenti di sanità militare nell'Esercito;
quindici sottotenenti di vascello di sanità militare nella Marina;
venti tenenti di sanità militare nell'Aeronautica.

B) Nomine conseguenti al superamento di concorsi di reclutamento:

sessantatre tenenti del Corpo sanitario dello Esercito;
sette tenenti del Corpo veterinario dell'Esercito;
ventuno tenenti del Corpo tecnico dell'Esercito;
trentatre sottotenenti nell'Arma dei carabinieri;
trentatre sottotenenti dei Corpi logistici dello Esercito;
centosessanta sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi dell'Esercito;
quarantanove guardiamarina del ruolo speciale;
sei guardiamarina dei ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto;
un tenente di vascello, direttore del Corpo musicale;
trentanove sottotenenti di vascello dei ruoli normali dei Corpi: genio navale, armi navali, commissariato, capitanerie di porto, farmacisti;
quarantaquattro sottotenenti A.A.r.s. dell'Aeronautica militare;
dieci tenenti G.a.r.i. dell'Aeronautica militare;
quattordici sottotenenti A.A.r.n.s. dell'Aeronautica militare;
dodici sottotenenti C.C.r.a. dell'Aeronautica militare;
quaranta sottotenenti G.A.r.a.t. dell'Aeronautica militare;
dodici tenenti C.S.A. dell'Aeronautica militare;
sei tenenti G.A.r.c. dell'Aeronautica militare;
quattordici tenenti G.A.r.f. dell'Aeronautica militare;
diciannove tenenti del Corpo di commissariato (ruolo commissari) dell'Esercito;
venti sottotenenti del Corpo tecnico dell'Esercito;
venticinque tenenti C.C.r.c. dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere alla ferma sessennale ventiquattro ufficiali di complemento della Marina militare, da avviare alla scuola di volo.

Art. 3.

Il Ministero della difesa è autorizzato a nominare in servizio permanente:

milletrecentosessantadue brigadieri dell'Arma dei carabinieri;
millesettecentocinquanta sergenti maggiori dello Esercito;
millecentotrentanove secondi capi della Marina militare;
milleduecentotrenta sergenti maggiori dell'Aeronautica militare.

Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a raffermare o a trattenere in servizio:

trecento sergenti di leva della Marina militare;
novanta sergenti dell'Esercito.

Art. 5.

Il Ministero della difesa è autorizzato al reclutamento di seimilasettecento carabinieri effettivi ed al trattenimento in ferma biennale od alla nomina in servizio permanente effettivo di duemilasettecento carabinieri ausiliari.

Art. 6.

Il Ministero della difesa è autorizzato a disporre la prosecuzione del richiamo in servizio di un tenente generale in ausiliaria dell'Esercito, ruolo amministrazione, in promozione per effetto dell'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429, per la situazione di emergenza nella gestione del bilancio.

Art. 7.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare o a trattenere in servizio:

quarantotto ufficiali subalterni di complemento, per particolari esigenze delle Forze armate;

quindici ufficiali per esigenze varie;

sei ufficiali per esigenze funzionali della Difesa;

ventuno ufficiali medici per esigenze dei collegi medico-legali della Difesa;

quarantanove ufficiali in eccedenza agli organici per esigenze operative e tecnico-amministrative della Difesa;

novanta cappellani militari, di cui settanta di complemento e venti della riserva di complemento;

diciassette ufficiali di complemento dell'Esercito per il Ministero dell'interno, da destinare all'addestramento degli ausiliari della Polizia di Stato;

sette ufficiali subalterni di complemento per il Ministero di grazia e giustizia, da destinare alla Scuola allievi agenti di custodia;

cinquantasette ufficiali dei Corpi sanitari per il Ministero del tesoro, da destinare alle commissioni mediche per le pensioni di guerra;

diciassette ufficiali subalterni delle varie Armi e del Corpo automobilistico dell'Esercito per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da destinare al raggruppamento recupero e gestione beni mobili;

tredici ufficiali delle tre Forze armate per esigenze dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

sette ufficiali di complemento del Corpo di sanità dell'Esercito per il Ministero delle finanze, da destinare al Comando generale della Guardia di finanza;

due ufficiali per esigenze del commissario straordinario del Governo presso il comune di Napoli;

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri per il Ministero di grazia e giustizia, quale coordinatore dei servizi di sicurezza esterna degli istituti di prevenzione e pena;

un capitano di vascello per il Ministero di grazia e giustizia;

un ufficiale per il Ministero della marina mercantile;

undici ufficiali per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, quali componenti del gruppo di esperti per la verifica e l'accelerazione degli investimenti pubblici;

un ufficiale generale dell'Aeronautica militare per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

un ufficiale per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale componente delle strutture di emergenza del piano di razionalizzazione dei consumi energetici.

Art. 8.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare o a trattenere in servizio:

millecentottanta sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

millecentoventinove sottufficiali dell'Esercito;

centodieci sottufficiali della Marina;

settecentocinquantacinque sottufficiali dell'Aeronautica;

trecentottantacinque sottufficiali delle tre Forze armate per il Ministero del tesoro, da destinare presso le direzioni provinciali del Tesoro e le sezioni regionali della Corte dei conti;

diciotto sottufficiali delle tre Forze armate per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 9.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare il richiamo in servizio di venti funzionari dei ruoli ad esaurimento della Polizia di Stato, a richiamare in servizio tre ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ad assumere seicentosessantuno agenti della Polizia di Stato.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1985
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 106

(1082)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 485.790.100 a favore della regione Liguria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio

n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 25.567.900, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Liguria;

Vista la nota n. 97307/8111, datata 11 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Liguria, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 3.258.140.378, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura parziale ed esaurisce i fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Liguria, nel limite di L. 485.790.100;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 485.790.100, a favore della regione Liguria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 52

(893)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 1985.

Autorizzazione alla « Zurigo » compagnia di assicurazioni, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro delle finanze;

Vista la domanda con la quale la compagnia di assicurazioni « Zurigo », con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 39, n. 5;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il decreto 15 giugno 1984 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 giugno 1984, contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

La compagnia di assicurazioni « Zurigo », con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norma dello art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori ed i ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette alle condizioni di polizze approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 14/13523 del 16 aprile 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(980)

DECRETO 15 febbraio 1985.

Approvazione del modello 770-ter, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta, da presentare nell'anno 1985, relativa ai proventi di ogni genere dei titoli e certificati di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 5, 7 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Decreta:

E' approvato l'annesso modello 770-*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nell'anno 1985, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1984 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1984 dei titoli e certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-85

dichiarazione dei sostituti d'imposta

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ____________ oppure N. .... Centro di servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________ il ________ n. ________

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'**ANNO 1984** E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL **31 DICEMBRE 1984** DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30-9-1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649

MODELLO GRATUITO

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D

PERSONA FISICA

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	ATTIVITÀ (*)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (*)

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA (*) ① - ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente).

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	ATTIVITÀ ESERCITATA

(*) IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA DELLA «COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA».

PROSPETTO A — PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B — DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 — col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

ATTENZIONE gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre

PROSPETTO C — DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 6 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1984 .... ________

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1984 .... ________

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da considerare ai fini della valutazione come consistenza al 31 dicembre 1984 (a — b) ________

d) Valore complessivo al 1° ottobre 1983 dei titoli o certificati emessi anteriormente a tale data .... ________

e) Valore complessivo secondo il prezzo di emissione dei titoli o certificati emessi nel periodo 1° ottobre 1983-31 dicembre 1983 ________

f) Valore complessivo dei titoli o certificati di cui alle precedenti lettere d) ed e) rimborsati nel periodo 1° ottobre 1983-31 dicembre 1984 .... ________

g) Valore complessivo dei titoli o certificati da considerare come consistenza al 1° ottobre 1983 (d + e — f) .... ________

h) Differenza assoggettabile a ritenuta d'acconto del 6 per cento (c — g) ovvero da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1985 (g — c) .... ________

RELAZIONI DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto le relazioni ....

....

— Numero e valore complessivo al 1° ottobre 1983 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1984 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) AVVERTENZE: Vedere il punto 2, ultimo capoverso, ed il punto 3 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione delle relazioni di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 3), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresi tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, semprechè tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati ad emissione continuativa o senza scadenza predeterminata di cui all'art. 6 del D.L. n. 512, emessi anteriormente al 1° ottobre 1983, quando la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto in conto, come stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, il valore dei titoli e certificati al 1° ottobre 1983. In tal caso alla presente dichiarazione deve essere allegata, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge, la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati non rimborsati alla stessa data. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1984, ne dovrà essere qui allegata copia anche fotostatica.

3) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 6 per cento.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti — qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata — ad operare un prelievo del 6 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1984, dei titoli certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel 1984, ed il valore complessivo dei titoli o certificati esistenti alla data del 1° ottobre 1983, al cui valore va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1983 e va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel periodo 1° ottobre 1983-31 dicembre 1984.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1984, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 1° ottobre 1983, calcolato secondo i criteri sopra esposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dalla eventuale differenza di valore positiva riscontrabile per il 1985.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste nel primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli e certificati esistenti al 31 dicembre 1984 ed al 1° ottobre 1983.

4) *Modalità di compilazione dei riquadri.*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titolii o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2). Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2).

Relazioni di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 1° ottobre 1983 ed al 31 dicembre 1984 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ____________________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		RITENUTA VERSATA
		ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*) (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione contenute nell'ultima pagina della «copia per l'elaborazione automatizzata».

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-85

dichiarazione dei sostituti d'imposta

COPIA PER LA ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ____________

oppure N. ....

Centro di servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'**ANNO 1984** E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL **31 DICEMBRE 1984** DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30-9-1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D

PERSONA FISICA

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	ATTIVITÀ (*)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (*)

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA (*) ① ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE			NOME
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	ATTIVITÀ ESERCITATA

(*) IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA.

PROSPETTO A — PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B — DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE	Prezzo o valore di *rimborso, riacquisto* o negoziazione 3	Prezzo *della precedente* operazione 4	Differenza *soggetta a ritenuta* (col. 3 — col. 4) 5	*Aliquota* 6	Ritenuta operata 7

ATTENZIONE gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre

PROSPETTO C — DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 6 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1984 .... ________

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1984 .... ________

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da considerare ai fini della valutazione come consistenza al 31 dicembre 1984 (a — b) ________

d) Valore complessivo al 1° ottobre 1983 dei titoli o certificati emessi anteriormente a tale data .... ________

e) Valore complessivo secondo il prezzo di emissione dei titoli o certificati emessi nel periodo 1° ottobre 1983-31 dicembre 1983 ________

f) Valore complessivo dei titoli o certificati di cui alle precedenti lettere d) ed e) rimborsati nel periodo 1° ottobre 1983-31 dicembre 1984 .... ________

g) Valore complessivo dei titoli o certificati da considerare come consistenza al 1° ottobre 1983 (d + e — f) .... ________

h) Differenza assoggettabile a ritenuta d'acconto del 6 per cento (c — g) ovvero da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1985 (g — c) .... ________

RELAZIONI DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512

— Società di revisione che ha redatto le relazioni ....

....

— Numero e valore complessivo al 1° ottobre 1983 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1984 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

AVVERTENZE: Nei sovrastanti riquadri devono essere trascritti gli stessi dati indicati nei corrispondenti riquadri del modello di dichiarazione.

Data ____________________

IL DICHIARANTE

____

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1984

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istruzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) *Mutue assicuratrici*
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti od istituti di previdenza e *di assistenza sociale*
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società in armamento

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari o di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) *Società a responsabilità limitata*
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D): *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta *successivi a quello di dichiarazione di fallimento* o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione *del soggetto per fusione o incorporazione*
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1984 si osservano le seguenti indicazioni:

1) La dichiarazione va compilata in duplice esemplare il secondo dei quali riservato alla *elaborazione automatizzata*
2) Dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale: pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione.
3) Tutti gli importi da indicare nel presente modello compresi i totali, vanno esposti in *migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.* Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere *preventivamente al relativo arrotondamento.*

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1985 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per *raccomandata* postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente.

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri destinati il primo ai dati relativi alle società ed enti emittenti o incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati ed il secondo *ai dati relativi alle persone fisiche. I dati* richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Numero del codice fiscale

È utile ricordare che per le *nuove società il numero di codice fiscale deve essere* preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle Imposte, in caso contrario.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale *ed il numero telefonico.*

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni *in Italia va indicata* quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato:	il relativo codice deve essere ricercato *nella tabella* A.
Natura giuridica:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.
Situazione.	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato *predisposto* uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare 1 se si tratta di RAPPRESENTANTE LEGALE o DI FATTO, 2 se CURATORE FALLIMENTARE, 3 se LIQUIDATORE ed infine 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero. *Di seguito dovrà essere compilato* lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono. *Se le scritture sono conservate presso terzi indicare* anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi o per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512. Si osservano le corrispondenti indicazioni delle presenti avvertenze.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella quarta pagina *dell'esemplare non automatizzato* della dichiarazione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 ottobre 1984.

Affidamento all'istituto di chimica organica dell'Università di Siena dell'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 4, foglio n. 297, con il quale l'istituto tecnico agrario statale di Siena è stato incaricato della vigilanza nelle province della Toscana ed in provincia di La Spezia;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1968, registro n. 11, foglio n. 16, con il quale il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste è stato incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, in qualità di istituto collaboratore dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, per tutti i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'istituto tecnico agrario statale di Siena che ha rinunciato, per motivi vari, all'esercizio dell'attività di vigilanza;

Considerato che l'istituto di chimica organica dell'Università degli studi di Siena risulta in condizione di svolgere proficuamente i compiti inerenti all'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario in Toscana e nella provincia di La Spezia;

Considerato che l'Università degli studi di Siena e il direttore dell'istituto di chimica organica del predetto Ateneo si sono espressi favorevolmente allo svolgimento della succitata attività;

Considerata altresì l'opportunità di revocare al laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste la delega di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1968, innanzi richiamato;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chimica organica dell'Università degli studi di Siena è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari nelle province della Toscana e in provincia di La Spezia in sostituzione dell'istituto tecnico agrario statale di Siena.

Gli uffici ed il laboratorio disponibili per l'espletamento dell'attività di cui al precedente comma continuano ad aver sede in Firenze.

Art. 2.

E' recovata la delega di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1968 con la quale il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste veniva incaricato, in qualità di collaboratore dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, della vigilanza per tutti i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario nelle province di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 180

(1016)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1053.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria Assunta », in Muggia.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la lettera fondazionale dell'ordinario diocesano di Trieste 15 agosto 1982, integrata con un decreto e con due dichiarazioni del 25 marzo 1983, relativa alla erezione della parrocchia di « S. Maria Assunta », in frazione Muggia Vecchia del comune di Muggia (Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 358

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **1054.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « San Carlo da Sezze », in Roma.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 1° maggio 1979, integrato con decreto di pari data e con tre dichiarazioni le prime due del 17 novembre 1980 e la terza del 28 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia « San Carlo da Sezze », in località Madonnette di Acilia del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 359

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1055.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione « Povere serve della Divina Provvidenza », in Verona, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione « Povere serve della Divina Provvidenza », in Verona. La congregazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Congregazione dei poveri servi della Divina Provvidenza - Casa buoni fanciulli - Istituto don Calabria », in Verona, con atto pubblico 22 giugno 1982, n. 23639 di repertorio, a rogito dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, consistente in vari fabbricati e terreni situati nei comuni di Verona, di Negrar e di S. Giovanni Lupatoto, descritti nella perizia giurata 2-12 agosto 1982 del geometra Guido Francesconi e complessivamente valutati in L. 1.175.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 357

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1056.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Santa Giulia Billiart », in Roma.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 10 dicembre 1981, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni del 14 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « Santa Giulia Billiart » a Porta Furba, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 351

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1057.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di « S. Mustiola », in Montepulciano.

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montepulciano 1° dicembre 1982, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di « S. Mustiola » dalla località Caggiole del comune di Montepulciano (Siena), nel santuario di « S. Maria delle Grazie » nello stesso comune, con il mutato titolo di « S. Mustiola in S. Maria delle Grazie ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 354

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1058.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di « S. Martino », in Montepulciano.

N. 1058. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montepulciano 1° dicembre 1982, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di « S. Martino » dal santuario di « S. Maria delle Grazie », in Montepulciano (Siena), nella chiesa di « S. Agnese » nella stessa città, con il mutato titolo di « S. Martino in S. Agnese ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 353

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1059.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Guspini.

N. 1059. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ales 15 agosto 1983, integrato con due dichiarazioni del 20 ottobre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Guspini (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 352

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1060.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Alberto Magno », in Roma.

N. 1060. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° settembre 1983, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 31 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Alberto Magno » alle Vigne Nuove, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 355

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1061.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Antonio da Padova », in Valenza.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Antonio da Padova », in Valenza (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1985
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 356

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.F. - Consorzio industrie fiammiferi, con sede legale in Roma e deposito di Venezia-Porto Marghera, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 19 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIME, in Milano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausind, in Milano, compresi uffici vendita, filiali e unità produttive, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausidet, in Milano, compresi uffici vendita, filiali ed unità produttive, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefluos, in Milano, compresi uffici vendita, filiali e unità produttive, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrofil di Vado Ligure (Savona), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Acerra (Napoli), ora della S.p.a. Società italiana poliestere, in Acerra (Napoli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ACNA - Chimica organica di Cengio (Savona), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Angelo Carozzi di dott. Vittorio Carozzi e C., con sede e stabilimento in Bellusco (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmenthal, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), sede amministrativa e stabilimento in Monza (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sitoco - Società internazionale Toscana concimi, con stabilimento in Orbetello (Grosseto), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.C.V. - Cooperativa montaggi e costruzioni venete, in Venezia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori delle S.p.a. del Gruppo Montedison operanti in Lombardia: Farmitalia Carlo Erba, comprese unità operative nazionali facenti capo amministrativamente a Milano, Vedril, Vinavil Datamont, Tecnimont, SIPA, ROL, SELM, Neofil, Sibit, Carlo Erba strumentazione, Merak, Istituto G. Dongegani, Montedison Eslon, Vetem, Italbonder, Società italiana poliestere, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wimer, con sede e stabilimento in Brugherio (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

(859/bis)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simup S.p.a. di Pedemonte (Vicenza), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, *quinto comma*, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Padovan di Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurobox, con sede legale e stabilimento in Camisano Vicentino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 al 9 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Federle, con sede legale e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 27 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fincantieri Cantieri navali italiani S.p.a. (ex Cantiere navale Breda), con sede legale in Trieste e stabilimento in Venezia-Marghera, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Regina da Carpi, con sede legale in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Torrebelvicino (Vicenza), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simup S.p.a. di Pedemonte (Vicenza), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zamberlan Domenico, con sede e stabilimento in Zugliano (Vicenza), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.G.E.V. - Industria scientifica generale elettromeccanica Vicenza, con sede legale e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderie e smalterie venete, con sede in Arzignano (Vicenza), e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zincol veneta S.p.a., con sede e stabilimento in Barbarano Vicentino (Vicenza), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star - Pennsylvania Ribbon Corporation, con sede in Ferrara e stabilimento in S.M. Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Adige S.p.a., con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 18 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Morassutti, con sede in Padova e unità in Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo, S. Donà, Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine e Pordenone, è prolungata al 18 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alluminio Italia S.p.a. (ex Alumetal S.p.a.), stabilimenti di Venezia-Porto Marghera e Fusina (Venezia), è prolungata al 1° settembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Morassutti, con sede in Padova e unità in Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo, S. Donà, Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine e Pordenone, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alumetal S.p.a. (ora Alluminio Italia S.p.a.), stabilimenti di Venezia-Porto Marghera e Fusina (Venezia), è prolungata al 28 febbraio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Argos, con sede legale in Conegliano Veneto (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Gardignano di Scorzè, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.E.G.O. - Legatoria editoriale G. Olivotto, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Marangon S.p.a., con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.N.T. - Divisione trasporti, con sede in Milano e unità nazionali, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.N.T. - Divisione spedizioni unità nazionali, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alumetal S.p.a. (ora Alluminio Italia S.p.a.), stabilimenti di Venezia-Porto Marghera e Fusina (Venezia), è prolungata al 31 agosto 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello - Macchine utensili, con sede e stabilimento in Minerbe (Verona), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alluminio Italia S.p.a., con sede legale in Roma, unità di Venezia-Porto Marghera, Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Mori (Trento), Portovesme (Cagliari), Novara, Bolzano ed uffici di Roma, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comedil Gru S.p.a., con sede e stabilimento in Ponte nelle Alpi (Belluno), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peraro For S.p.a., con sede legale in Rovigo e stabilimenti in Rovigo e Padova, è prolungata al 17 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace Pasubio, con sede legale e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio per bimbi Iana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ponte di Piave (Treviso), è prolungata al 28 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini Galileo, con sede in Bergamo e unità produttive in Bergamo, Stezzano (Bergamo), Battaglia Terme (Padova) e Savona, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alumetal S.p.a. (ora Alluminio Italia S.p.a.), stabilimenti di Venezia-Porto Marghera e Fusina (Venezia), è prolungata al 29 febbraio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio sul Liri, con sede legale e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 13 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alumetal S.p.a. (ora Alluminio Italia S.p.a.), stabilimenti di Venezia-Porto Marghera e Fusina (Venezia), è prolungata al 27 agosto 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della Previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi Montubi, con sede in Vimodrone (Milano) (già Milano) e stabilimenti in Levate Dalmine (Bergamo) e Sermide (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Belvedere S.p.a., in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Ostiano (Cremona), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Lorenzo, con sede e stabilimento in S. Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal settore degli strumenti musicali e loro accessori nelle province di Ancona e di Macerata, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel settore per la fabbricazione di prodotti in amiantocemento (Fibrocemento), codice ISTAT 243.1, è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04, 3.09.05), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cabi Cattaneo S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lubrificanti E. Reinach Oleoblitz, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fotolaboratori riuniti S.p.a., con sede e stabilimento in Ariccia (Roma), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lubrificanti E. Reinach Oleoblitz, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Carrozzeria Garbarini, con sede e stabilimento in Bodio Lomnago (Varese), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Incoge S.p.a., con sede legale e stabilimento in Milano, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Incoge S.p.a., con sede legale e stabilimento in Milano, è prolungata al 3 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonney Forge Europe, con sede in Milano e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo) e Bosisio Parini (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bric's - Industria valigeria fina, con sede e stabilimento in Olgiate Comasco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamperti, sede e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ermenegildo Carabelli, con sede in Sumirago (Varese) e stabilimento in Albusciago di Sumirago (Varese), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Varese), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Adda - Costruzioni elettromeccaniche, con sede in Sesto in Brivio e stabilimenti in Brivio e Lecco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Ibis, di F. Angiolini & C., con sede e stabilimento in Fermo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flam, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate e Voghera (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.G.S. — Istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel - Industria tessile, con sede e stabilimento in Rivanazzano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flam, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Gallarate e Voghera (Varese), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flam, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate e Voghera (Varese), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria e stamperia Pessina di Como, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzucchelli celluloide, con sede e stabilimento in Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scacchi Giuseppe - Fabbrica seterie, con sede e stabilimento in Solbiate Comasco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.G.B. - Industria tessile Giovanni Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omega - Officina meccanica, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Sterzi, con sede in Milano e stabilimenti in Crevalcuore (Vercelli) e Varese, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonney Forge Europe, con sede in Milano e stabilimenti in Albano S. Alessandro (Bergamo), Cavaria (Varese) e Bosisio Parini (Como), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Varese), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Ibis di E. Angiolini & C., con sede e stabilimento in Fermo (Varese), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Sterzi, con sede in Milano e stabilimenti in Crevalcuore (Vercelli) e Varese, è prolungata al 12 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Ibis di E. Angiolini & C., con sede e stabilimento in Fermo (Varese), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(860)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1989

Si rende noto che il giorno 4 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1989, emessi in base alla legge 14 ottobre 1974, n. 652 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e decreto ministeriale 16 febbraio 1978.
Il giorno 5 marzo 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.
I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.
I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1084)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	2027,800	2027,800	2027,75	2027,800	2027,775	2027,75	2027,750	2027,800	2027,800	2027,80
Marco germanico .	618,410	618,410	618,10	618,410	618,25	618,25	618,110	618,410	618,410	618,41
Franco francese .	202,010	202,010	202 —	202,010	202 —	202,05	202,100	202,010	202,010	202,01
Fiorino olandese	546,400	546,400	546,30	546,400	546,45	546,45	546,500	546,400	546,400	546,40
Franco belga . .	30,751	30,751	30,7725	30,751	30,70	30,75	30,749	30,751	30,751	30,75
Lira sterlina .	2234 —	2234 —	2235 —	2234 —	2233 —	2233,10	2232,200	2234 —	2234 —	2234 —
Lira irlandese	1926,250	1926,250	1926 —	1926,250	1926,25	1926,12	1926 —	1926,250	1926,250	—
Corona danese .	172,700	172,700	172,78	172,700	172,65	172,66	172,620	172,700	172,700	172,70
Dracma . . .	15,167	15,167	15,15	15,167	—	—	15,160	15,167	15,167	—
E.C.U. . .	1374,400	1374,400	1375,25	1374,400	1374,35	1374,70	1374,850	1374,400	1374,400	1374,40
Dollaro canadese . .	1512 —	1512 —	1513,50	1512 —	1512 —	1512,37	1512,750	1512 —	1512 —	1512 —
Yen giapponese .	7,821	7,821	7,82	7,821	7,82	7,72	7,822	7,821	7,821	7,82
Franco svizzero . . .	726,460	726,460	727,25	726,460	726,25	726,85	727,250	726,460	726,460	726,46
Scellino austriaco .	87,940	87,940	88,08	87,940	87,945	87,94	87,950	87,940	87,940	87,94
Corona norvegese .	215,260	215,260	215,50	215,260	215,300	215,30	215,350	215,260	215,260	215,26
Corona svedese . .	218,390	218,390	218,75	218,390	218,39	218,40	218,400	218,390	218,390	218,39
FIM	297,410	297,410	297,50	297,410	297,40	297,40	297,400	297,410	297,410	—
Escudo portoghese	11,200	11,200	11,30	11,200	11,20	11,23	11,260	11,200	11,200	11,20
Peseta spagnola . .	11,192	11,192	11,20	11,192	11,20	11,20	11,191	11,192	11,192	11,19

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	2027,775
Marco germanico .	618,260
Franco francese . .	202,055
Fiorino olandese . . .	546,450
Franco belga . . .	30,750
Lira sterlina . . .	2233,100
Lira irlandese . .	1926,125
Corona danese . . .	172,660
Dracma	15,163
E.C.U.	1374,620
Dollaro canadese	1512,375
Yen giapponese	7,821
Franco svizzero	726,855
Scellino austriaco . . .	87,945
Corona norvegese . .	215,305
Corona svedese . . .	218,395
FIM	297,405
Escudo portoghese .	11,230
Peseta spagnola	11,191

Media dei titoli del 18 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	57,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,400
» 6% » » 1971-86 . .	92,400
» 6% » » 1972-87 . .	91,950
» 9% » » 1975-90 . .	91 —
» 9% » » 1976-91 . .	90 —
» 10% » » 1977-92 . .	94,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,100
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,850
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,100
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,050
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	103,650
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,650
» » » » 1-10-1982/86 .	102,300
» » » » 1-11-1982/86 .	102,675
» » » » 1-12-1982/86 .	103,050
» » » » 1- 7-1983/86 .	102,900
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,400
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,450
» » » » 1-10-1983/86 .	101,150
» » » » 1- 1-1983/87 .	103 —
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103
» » » » 1- 4-1983/87 .	102
» » » » 1- 5-1983/87 .	103
» » » » 1- 6-1983/87 .	103
» » » » 1-11-1983/87 .	102
» » » » 1-12-1983/87 .	102
» » » » 1- 7-1983/88 .	103
» » » » 1- 8-1983/88 .	103
» » » » 1- 9-1983/88 .	103
» » » » 1-10-1983/88 .	103
» » » » 1-11-1983/88 .	103
» » » » 1- 1-1984/88 .	101
» » » » 1- 2-1984/88 .	102
» » » » 1- 3-1984/88 .	101
» » » » 1- 4-1984/88 .	101
» » » » 1- 5-1984/88 .	101
» » » » 1- 6-1984/88 .	101
» » » » 1-12-1983/90 .	104
» » » » 1- 1-1984/91 .	104
» » » » 1- 2-1984/91 .	104
» » » » 1- 3-1984/91 .	102
» » » » 1- 4-1984/91 .	102
» » » » 1- 5-1984/91 .	102
» » » » 1- 6-1984/91 .	102
» » » » 1- 7-1984/91 .	101
» » » » 1- 8-1984/91 .	101
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101
» » » 17 % 1-10-1985 .	101
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113
» » » » 22-11-1982/89 13%	105
» » » » 1983/90 11,50%	105

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLC

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2044,900	2044,900	2045,25	2044,900	2044,70	2044,60	2044,500	2044,900	2044,900	2044,90
Marco germanico	617,470	617,470	616,25	617,470	617,50	617,46	617,460	617,470	617,470	617,47
Franco francese	201,770	201,770	201,55	201,770	201,75	201,76	201,750	201,770	201,770	201,77
Fiorino olandese	545,450	545,450	544,95	545,450	545,50	545,22	545 —	545,450	545,450	545,45
Franco belga	30,719	30,719	30,70	30,719	30,70	30,72	30,724	30,719	30,719	30,71
Lira sterlina	2234,500	2234,500	2232 —	2234,500	2234,60	2233,87	2233,250	2234,500	2234,500	2234,50
Lira irlandese	1921,600	1921,600	1922 —	1921,600	1921,50	1922,30	1923 —	1921,600	1921,600	—
Corona danese	172,620	172,620	172,60	172,620	172,70	172,71	172,600	172,620	172,620	172,62
Dracma	15,210	15,210	15,15	15,210	—	—	15,160	15,210	15,210	—
E.C.U.	1372,500	1372,500	1373 —	1372,500	1372,50	1373,07	1373,650	1372,500	1372,500	1372,50
Dollaro canadese	1520 —	1520 —	1521 —	1520 —	1520 —	1520,05	1520,100	1520 —	1520 —	1520 —
Yen giapponese	7,823	7,823	7,83	7,823	7,82	7,82	7,817	7,823	7,823	7,82
Franco svizzero	726,410	726,410	726,40	726,410	726,40	726,38	726,350	726,410	726,410	726,41
Scellino austriaco	87,875	87,875	87,90	87,875	87,87	87,87	87,870	87,875	87,875	87,87
Corona norvegese	215,600	215,600	215,50	215,600	215,62	215,62	215,650	215,600	215,600	215,60
Corona svedese	218,900	218,900	219 —	218,900	218,90	218,90	218,900	218,900	218,900	218,90
FIM	297,650	297,650	297,50	297,650	297,67	297,67	297,700	297,650	297,650	—
Escudo portoghese	11,190	11,190	11,30	11,190	11,02	11,22	11,260	11,190	11,190	11,19
Peseta spagnola	11,198	11,198	11,20	11,198	11,20	11,19	11,197	11,198	11,198	11,19

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2044,700
Marco germanico	617,465
Franco francese	201,760
Fiorino olandese	545,225
Franco belga	30,721
Lira sterlina	2233,875
Lira irlandese	1922,300
Corona danese	172,610
Dracma	15,185
E.C.U.	1373,070
Dollaro canadese	1520,050
Yen giapponese	7,820
Franco svizzero	726,380
Scellino austriaco	87,872
Corona norvegese	215,625
Corona svedese	218,900
FIM	297,675
Escudo portoghese	11,225
Peseta spagnola	11,197

Media dei titoli del 19 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	56,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,400
» 6 % » » 1971-86 .	92,400
» 6 % » » 1972-87 .	91,900
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	89,500
» 10 % » » 1977-92 .	94,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,100
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,850
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	103 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 8-1982/86 .	103,250
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,750
» » » » 1-10-1982/86 .	102,350
» » » » 1-11-1982/86 .	102,725
» » » » 1-12-1982/86 .	103 —
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,700
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,350
» » » » 1-10-1983/86 .	101,225
» » » » 1- 1-1983/87 . .	103,150
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103
» » » » 1- 4-1983/87 .	102
» » » » 1- 5-1983/87 .	103
» » » » 1- 6-1983/87 .	102
» » » » 1-11-1983/87 .	102
» » » » 1-12-1983/87 .	102
» » » » 1- 7-1983/88 .	103
» » » » 1- 8-1983/88 .	103
» » » » 1- 9-1983/88 .	103
» » » » 1-10-1983/88 .	103
» » » » 1-11-1983/88 .	104
» » » » 1- 1-1984/88 .	101
» » » » 1- 2-1984/88 .	102
» » » » 1- 3-1984/88 .	101
» » » » 1- 4-1984/88 .	101
» » » » 1- 5-1984/88 .	101
» » » » 1- 6-1984/88 .	101
» » » » 1-12-1983/90 .	104
» » » » 1- 1-1984/91 .	104
» » » » 1- 2-1984/91 .	104
» » » » 1- 3-1984/91 .	102
» » » » 1- 4-1984/91 .	102
» » » » 1- 5-1984/91 .	102
» » » » 1- 6-1984/91 .	102
» » » » 1- 7-1984/91 .	102
» » » » 1- 8-1984/91 .	101
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101
» » » 17 % 1-10-1985 .	101
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109
» » » » 1983/90 11,50 %	105

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	2052,500	2052,500	2052,40	2052,500	2052,525	2052,50	2052,550	2052,500	2052,500	2052,50
Marco germanico .	617,900	617,900	618 —	617,900	617,77	617,67	617,650	617,900	617,900	617,90
Franco francese	202 —	202 —	201,95	202 —	202 —	202,05	202,100	202 —	202 —	202 —
Fiorino olandese .	545,650	545,650	545,50	545,650	545,67	545,67	545,700	545,650	545,650	545,65
Franco belga .	30,713	30,713	30,72	30,713	30,75	30,71	30,726	30,713	30,713	30,71
Lira sterlina . .	2241,500	2241,500	2243,50	2241,500	2242 —	2242,05	2242,600	2241,500	2241,500	2241,50
Lira irlandese	1923,500	1923,500	1924 —	1923,500	1923,25	1923,25	1923 —	1923,500	1923,500	—
Corona danese .	172,720	172,720	172,90	172,720	172,70	172,71	172,700	172,720	172,720	172,72
Dracma . . .	15,210	15,210	15,15	15,210	—	—	15,210	15,210	15,210	—
E.C.U.	1375,700	1375,700	1375 —	1375,700	1375,60	1375,70	1375,500	1375,700	1375,700	1375,70
Dollaro canadese . .	1518 —	1518 —	1519 —	1518 —	1518 —	1518 —	1518 —	1518 —	1518 —	1518 —
Yen giapponese	7,881	7,881	7,88	7,881	7,88	7,88	7,884	7,881	7,881	7,88
Franco svizzero . . .	729,300	729,300	729 —	729,300	729,88	729,10	728,900	729,300	729,300	729,30
Scellino austriaco . .	87,990	87,990	87,93	87,990	88 —	87 —	88 —	87,990	87,990	87,99
Corona norvegese . .	216,100	216,100	216 —	216,100	216,15	216,14	216,190	216,100	216,100	216,10
Corona svedese .	219,420	219,420	219,50	219,420	219,45	219,46	219,500	219,420	219,420	219,42
FIM . .	298,100	298,100	298 —	298,100	298,10	298,14	298,180	298,100	298,100	—
Escudo portoghese	11,310	11,310	11,30	11,310	11,28	11,28	11,260	11,310	11,310	11,31
Peseta spagnola . .	11,200	11,200	11,20	11,200	11,20	11,19	11,194	11,200	11,200	11,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	2052,525
Marco germanico . . .	617,775
Franco francese . .	202,050
Fiorino olandese . . .	545,675
Franco belga	30,719
Lira sterlina	2242,050
Lira irlandese	1923,250
Corona danese	172,710
Dracma	15,210
E.C.U.	1375,600
Dollaro canadese	1518 —
Yen giapponese	7,882
Franco svizzero	729,100
Scellino austriaco . . .	87,995
Corona norvegese .	216,145
Corona svedese . .	219,460
FIM	298,140
Escudo portoghese .	11,285
Peseta spagnola	11,197

Media dei titoli del 20 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,400
» 6 % » » 1971-86 . .	92,400
» 6 % » » 1972-87 . .	91,950
» 9 % » » 1975-90 . .	91 —
» 9 % » » 1976-91 . .	89,800
» 10 % » » 1977-92 . .	94,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,100
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,650
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,850
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,250
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	103,075
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,675
» » » » 1-10-1982/86 .	102,425
» » » » 1-11-1982/86 .	102,700
» » » » 1-12-1982/86 .	103 —
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,550
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,650
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,350
» » » » 1-10-1983/86 .	101,200
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,075
» » 1- 2-1983/87 .	103,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103
» » » » 1- 4-1983/87 .	102
» » » » 1- 5-1983/87 .	103
» » » » 1- 6-1983/87 .	102
» » » » 1-11-1983/87 .	101
» » » » 1-12-1983/87 .	102
» » » » 1- 7-1983/88 .	103
» » » » 1- 8-1983/88 .	103
» » » » 1- 9-1983/88 .	103
» » » » 1-10-1983/88 .	103
» » » » 1-11-1983/88 .	104
» » » » 1- 1-1984/88 .	102
» » » » 1- 2-1984/88 .	102
» » » » 1- 3-1984/88 .	101
» » » » 1- 4-1984/88 .	101
» » » » 1- 5-1984/88 .	101
» » » » 1- 6-1984/88 .	101
» » » » 1-12-1983/90 .	104
» » » » 1- 1-1984/91 .	104
» » » » 1- 2-1984/91 .	104
» » » » 1- 3-1984/91 .	102
» » » » 1- 4-1984/91 .	102
» » » » 1- 5-1984/91 .	102
» » » » 1- 6-1984/91 .	102
» » » » 1- 7-1984/91 .	101
» » » » 1- 8-1984/91 .	101
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101
» » » 17 % 1-10-1985 .	101
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,
» » » » 1983/90 11,50 %	105,

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 marzo 1985, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il Servizio affari finanziari - Ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1985:

1) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.396 titoli di L. 50.000
» 1.019 titoli di » 500.000
» 903 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.482.300.000.

2) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 2.145 titoli di L. 50.000
» 1.331 titoli di » 250.000
» 1.804 titoli di » 500.000
» 3.179 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.521.000.000;

Emissione seconda 1965 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.925 titoli di L. 50.000
» 1.815 titoli di » 250.000
» 2.460 titoli di » 500.000
» 4.335 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.165.000.000;

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 315 titoli di » 250.000
» 1.305 titoli di » 500.000
» 2.595 titoli di » 1.000.000
» 225 titoli di » 5.000.000
» 135 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.820.000.000;

Emissione seconda 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.350 titoli di L. 50.000
» 930 titoli di » 250.000
» 1.710 titoli di » 500.000
» 4.665 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.820.000.000;

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 655 titoli di L. 50.000
» 525 titoli di » 250.000
» 980 titoli di » 500.000
» 2.605 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.259.000.000.

3) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/66-7/86 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 150 titoli di L. 50.000
» 620 titoli di » 250.000
» 1.163 titoli di » 500.000
» 3.366 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000;

Emissione ventennale 7/69-7/89 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 846 titoli di L. 50.000
» 1.447 titoli di » 100.000
» 782 titoli di » 250.000
» 1.563 titoli di » 500.000
» 6.515 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.679.000.000.

4) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.272 titoli di L. 50.000
» 1.242 titoli di » 500.000
» 2.566 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.250.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 468 titoli di L. 100.000
» 636 titoli di » 500.000
» 2.240 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.604.800.000.

5) 7 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.000.000.000.

6) 7 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 993 titoli di L. 50.000
» 2.301 titoli di » 100.000
» 1.043 titoli di » 250.000
» 2.281 titoli di » 500.000
» 10.719 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.400.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.862.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.590.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.857.750.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 724.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.954.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.324.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 26.417.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.126.500.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 20.267.100.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.454.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 56.518.800.000.

7) 8 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 1.489 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.504.000.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 45 titoli di » 500.000
» 1.656 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.679.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 1.354 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.373.800.000.

8) 9 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 308 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 322.300.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 100.000
» 35 titoli di » 500.000
» 332 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 351.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 635 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 647.700.000.

9) 9 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - *Em.* 1974:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.556.000.000;

Emissione quindicennale - *Em.* 2ª 1975:

Estrazione a sorte di n. 37 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 37.355.200.000;

Emissione quindicennale - *Em.* 2ª 1975 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 29 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 41.835.400.000;

Emissione quindicennale - *Em.* 2ª 1975 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.095.800.000;

Emissione quindicennale - *Em.* 2ª 1976:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.068.000.000.

10) 10 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 46 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 47.100.000.

11) 10 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1977:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.886.400.000;

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1977 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.371.000.000.

12) 13 % S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione quindicennale - *Em.* 1979:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 650.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.150.000.000;

Emissione quindicennale - *Em.* 1980:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 355.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.745.000.000.

Totale generale L. 361.197.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1024)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere automazione e meccanizzazione (tecnica) del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui quattro riservati ai laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 3, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti di consigliere dell'automazione e meccanizzazione (tecnica) in prova della categoria settima del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere automazione e meccanizzazione (tecnica) in prova, categoria settima del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, di cui quattro riservati ai laureati in ingegneria.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, quattro dei suddetti posti sono riservati in favore del personale dell'esercizio, collocato nella sesta categoria con effetto dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2 ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato il servizio prestato nella categoria di provenienza. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 8/873, commi secondo e terzo, di assumere gli idonei, ai posti che si renderanno disponibili, nel limite del 10% dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti idonei.

Art. 2.
Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica, in matematica e fisica, in scienze della informazione.

Per i laureati in ingegneria è prescritto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i laureati in ingegneria);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita e la qualifica di inquadramento ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nonché la data di nomina nelle qualifiche stesse;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i laureati in ingegneria);

i) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circoli costruzioni t.t.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da a) ad h) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio che, oltre a requisito di ammissione al concorso, costituisce titolo di precedenza o di preferenza nella nomina.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da due funzionari dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore del ruolo tecnico delle telecomunicazioni anche in quiescenza; in luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua francese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, la valutazione sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti 12 in una delle due prove. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà costituita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta nella prova facoltativa di lingua francese purché non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12 *e* 13 *aprile* 1985, *alle ore otto, presso le sale dell'Hotel Ergife, via Aurelia n.* 619, *Roma.*

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza alla nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichia-

razione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile, pena l'esclusione dal concorso.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione I - Sezione 1ª - Viale America, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autenticata dei medesimi (per laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 14 o la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorno trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale dell'abilitazione professionale (per i laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento

sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1984
Registro n. 37 Poste, foglio n. 45

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata Alimentatori - Accumulatori - Gruppi di continuità.

2) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformate di Laplace.

3) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenza immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione.

4) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie - Carte di Smith.

5) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

6) Semiconduttori - Teoria generale, applicazioni - Calcolo di circuiti digitali con semiconduttori a componenti discreti.

7) Circuiti logici - Componenti fondamentali - Tecniche di realizzazione dei circuiti integrati - Reti combinatorie e sequenziali e relativa analisi e sintesi - Applicazioni fondamentali.

8) Problemi di isolamento galvanico delle unità centrali di processo dalle unità controllate - Immunizzazioni dai disturbi lungo le linee di collegamento - Disconnessione opto-elettronica.

Seconda prova:

A) Per i laureati in ingegneria.

Sistemi di automazione, meccanizzazione e trattamento dell'informazione:

1) Automazione degli impianti industriali.

2) Sistemi di controllo automatico - Amplificatori operazionali - Telecomandi - Servomeccanismi.

3) Strumentazione industriale.

4) Tecniche di simulazione e modelli di processi industriali.

5) Tecniche di ricerca operativa.

6) Cibernetica e teoria dell'informazione.

7) Struttura fisica degli elaboratori elettronici.

8) Linguaggi degli elaboratori elettronici.

9) Compilatori e sistemi operativi.

10) Teoria delle reti di trasmissione dati: reti a commutazione di circuito, a commutazione di messaggio e a commutazione di pacchetto.

11) Analisi operativa dei processi relativi ai sistemi di meccanizzazione ed automazione dei servizi postali (corrispondenza e pacchi) - Organizzazione di sistemi di trasporto interno.

12) Analisi operativa dei processi relativi ai sistemi di meccanizzazione ed automazione dei servizi di Bancoposta.

B) Per i laureati in scienze matematiche, fisica, matematica, matematica e fisica o scienze dell'informazione.

Matematica, tecniche di elaborazione e trattamento dell'informazione:

1) Analisi matematica.

2) Calcolo numerico.

3) Calcolo delle probabilità e statistica generale.

4) Tecniche digitali ed analogiche.

5) Tecniche di ricerca operativa.

6) Cibernetica e teoria dell'informazione.

7) Struttura fisica degli elaboratori elettronici - Organizzazione dei dati.

8) Linguaggi degli elaboratori elettronici.

9) Compilatori e sistemi operativi.

10) Trasmissione ed elaborazione dei dati a distanza.

11) Analisi operativa dei processi relativi ai sistemi di meccanizzazione ed automazione dei servizi postali (corrispondenze e pacchi) - Organizzazione di sistemi di trasporto interno.

12) Analisi operativa dei processi relativi ai sistemi di meccanizzazione ed automazione dei servizi di Bancoposta.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

1) Nozioni di contabilità di Stato: diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati dello Stato; legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) Teoria dei controlli automatici.

3) Meccanizzazione ed automazione dei processi operativi.

4) Costituzione e funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

5) Architettura dei centri di elaborazione dei dati - Taglio « Hardware » « Software ».

6) Applicazione degli elaboratori nelle aziende di servizio e nella pubblica amministrazione.

7) Linguaggi degli elaboratori elettronici.

8) Sistemi informativi di gestione aziendale.

9) Economia ed organizzazione aziendale.

10) Teoria delle reti di trasmissione dei dati.

11) Lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in lingua francese su argomenti di normale, generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente detta lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

ALLEGATO B

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (cognome e nome) (1)

. . . . (luogo di nascita) (data di nascita)

. . . . (indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . . . . (c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . . (indicare se coniugato o non) (numero figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti per la nomina alla qualifica di consigliere automazione e meccanizzazione (tecnica) in prova, categoria settima del personale direttivo, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . . in data . .,

e) di essere in possesso (per i laureati in ingegneria) dell'abilitazione per l'esercizio della professione; conseguita in data

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . (6) ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Data, .

Firma . . (8)

Note:

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, specificare detto titolo indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella sesta categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante *della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali*, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1003)

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere automazione e meccanizzazione del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamnto economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797/81, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797/81 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 3, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci posti di consigliere automazione e meccanizzazione in prova della categoria VII del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere automazione e meccanizzazione in prova, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consigilo dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, due dei suddetti posti sono riservati in favore del personale dell'esercizio, collocato in VI categoria con effetto dal 1° gennaio 1982 a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che abbia compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato il servizio prestato nella categoria di provenienza. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 8/873, commi secondo e terzo, di assumere gli idonei, ai posti che si renderanno disponibili, nel limite del 10 per cento dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio, in scienze statistiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in economia aziendale.

Per il personale di cui al secondo comma del precedente art. 1 è sufficiente il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata indirizzate alla Direzione centrale per il personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita e la qualifica di inquadramento ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nonché la data di nomina nelle qualifiche stesse;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

i) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circolo costruzioni T.T.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a)* a *g)* del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio che, oltre a requisito di ammissione al concorso, costituisce titolo di precedenza o di preferenza nella nomina.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore del ruolo tecnico delle telecomunicazioni anche in quiescenza; in luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa di lingua francese in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti 12 in una delle due prove. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta nella prova facoltativa di lingua francese purché non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 *e* 6 *aprile* 1985, *alle ore otto, presso l'istituto tecnico industriale Galileo Galilei, via Conte Verde n.* 51, *Roma.*

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza alla nomina, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori, soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di

guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non erano in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti dall'art. 2, sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile, pena l'esclusione dal concorso.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in bollo e nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre **1984**
Registro n. 37 *Poste, foglio n.* **46**

Allegato A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova

Principi generali sul trattamento automatico delle informazioni.

Nozioni sui principali linguaggi di programmazione degli elaboratori elettronici.

Statistica metodologica ed economica.

Economia aziendale.

Seconda prova

Analisi algebrica ed infinitesimale.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

1) Nozioni di contabilità di Stato; Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati dello Stato; Legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) Criteri generali di analisi delle procedure.

3) Utilizzazione dei sistemi automatizzati nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni. Sistemi informativi di gestione aziendale.

4) Lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, di un brano tecnico in lingua inglese.

Prova facoltativa di lingua estera

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in lingua francese su argomenti di normale, generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente detta lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:
GAVA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina alla qualifica di consigliere automazione e meccanizzazione in prova — categoria VII, del personale direttivo — dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . (6) ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . . . . (8)

Note:

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere atualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, specificare detto titolo indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella VI categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1004)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con il quale, dal 1° luglio 1972, è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;
Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40, comma secondo;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);
Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, sono disponibili due posti da conferire mediante concorso pubblico;
Considerata la necessità di utilizzare detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici scolastici periferici della regione Toscana;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a due posti di ragioniere;
Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici della predetta regione e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma del candidato apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienza delle finanze;

3) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° aprile 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella* Gazzetta Ufficiale *medesima.*

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, ne sarà data diretta comunicazione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

I predetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrattivi - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi della citata legge n. 837/1956;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nella liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dei predetti documenti dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma, possono limitarsi a presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati medesimi dovranno altresì presentare un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed inquadrati nella sesta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente e sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro

dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 257

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) .
nato a . . (provincia di . .)
il . . e residente in .
via . . n. . c.a.p. . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana; indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché (2) . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. oppure, non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .
. conseguito presso .
nell'anno scolastico . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . . . . (4)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, ed il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1031)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte e Lombardia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a quattro posti di coadiutore meccanografo;

Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili quattro posti da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di utilizzare detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte e Lombardia;

Dato atto che, nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte e Lombardia.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle predette regioni e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di Finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti medesimi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma del candidato apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati e di un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati consisterà, in particolare, nella dimostrazione della conoscenza dell'uso della tastiera alfa-numerica di un terminale video.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà facoltà della commissione distribuire i candidati in gruppi e convocare ogni gruppo in giorni diversi o in diverse ore dello stesso giorno, per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa atti o documenti diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di riproduzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° aprile* 1985 *sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova scritta. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella* Gazzetta Ufficiale *medesima.*

Art. 8.

Alla prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazioni dati saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta di italiano ed al colloquio quelli che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati.

Ai candidati ammessi alla prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati sarà data diretta comunicazione, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova medesima.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

I predetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica su apparecchiature periferiche di un centro elaborazione dati e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*) del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della USL di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi della citata legge n. 837/1956;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare, quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dei predetti documenti dovranno produrre il titolo di studio e il certificato medico nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma, possono limitarsi a presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati medesimi dovranno altresì presentare un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche di fatto da comprovare in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente e sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono semprechè applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 256

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . c.a.p. . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché (2) . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . nell'anno scolastico . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . .,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

L'indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . (4)

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile ed il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1632)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di studi geoeconomico, statistico, storico per l'analisi regionale . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso il dipartimento di studi geoeconomico, statistico, storico per l'analisi regionale, facoltà di economia e commercio, via Del Castro Laurenziano, n. 9 - 00161 Roma, alle ore 9 del centesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centounesimo e centoduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica (per la cattedra di chimica generale e inorganica) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di chimica generale e inorganica, istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, facoltà di farmacia (Città Universitaria), piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centoseiesimo e centosettesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzare al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di chimica biologica, facoltà di medicina e chirurgia, (Città Universitaria), piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del centoventunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centoventiduesimo e centoventitreesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(1049)

Diario delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a sessantotto posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena.

A conferma di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1985, si precisa che le prove scritte dei sottoindicati concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico in prova, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, si terranno nei giorni e nella sede indicati a fianco di ciascun concorso, con inizio alle ore 8:

Numero d'ordine concorsi	Numero dei posti	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
1	5	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie	14, 15 e 16 marzo 1985, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma
3	23	Settore linguistico espressivo - sottosettore lingua e civiltà straniere	15, 16 e 17 aprile 1985, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma
6	11	Settore scienze matematiche e naturali	5, 6 e 7 marzo 1985, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma

Si precisa, altresì, che nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1985, come previsto, sarà data conferma o meno del diario delle prove scritte dei concorsi fissati in calendario in date successive alla predetta del 10 luglio 1985.

(1030)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 6 agosto 1984, avranno luogo il 12 e 13 luglio 1985, alle ore otto e trenta, presso le sedi e i locali seguenti:

Bari - per tutti i candidati residenti nella regione Puglia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «N. Zingarelli», via S. Lioce s.n.c., rione Poggiofranco, Bari, per i candidati residenti a Bari e Taranto e rispettive province;

presso la scuola media «Melo da Bari» via Maggiore Turitto s.n.c., Bari, per i candidati residenti a Brindisi, Foggia e Lecce e rispettive province.

Cagliari - per tutti i candidati residenti a Cagliari e Oristano e rispettive province:

presso il liceo ginnasio «Siotto Pintor», viale Trento n. 103, Cagliari.

Genova - per tutti i candidati residenti nella regione Liguria:

presso la Fiera del Mare - padiglione B, piazzale Kennedy, Genova.

Messina - per tutti i candidati residenti a Messina e provincia:

presso la scuola media «Verona-Trento», via XXIV Maggio, isolato 327, Messina.

Napoli - per tutti i candidati residenti nella regione Campania, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per i candidati residenti ad Avellino e provincia:

presso la facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per i candidati residenti a Benevento e Salerno e rispettive province;

presso la facoltà di ingegneria biennio, via Claudio, 21, Napoli, per i candidati residenti a Caserta e provincia;

presso il convitto nazionale Vittorio Emanuele, piazza Dante, 41, Napoli, per i candidati residenti a Napoli e provincia.

Palermo per tutti i candidati residenti ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e rispettive province:

presso la Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino, Palermo.

Potenza - per tutti i candidati residenti nella regione Basilicata:

presso il liceo scientifico statale «Galileo Galilei», via Anzio, rione Poggio Tre Galli, Potenza.

Reggio Calabria per tutti i candidati residenti nella regione Calabria, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale «Spanò Bolani», via Lemos n. 2, Reggio Calabria, per i candidati residenti a Catanzaro e Cosenza e rispettive province;

presso la scuola media statale «Vittorio da Feltre», via V. Cannizzaro n. 12, Reggio Calabria, per i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia.

Roma - per tutti i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per i candidati residenti nelle regioni Marche, Molise e Umbria;

presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport E.U.R. Roma per i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio e Toscana.

Sassari - per tutti i candidati residenti a Sassari e Nuoro e rispettive province:

presso la scuola media «n. 5 Biasi», via Gorizia n. 17, Sassari.

Torino - per tutti i candidati residenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta:

presso il politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino.

Verona - per tutti i candidati residenti nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia:

presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona.

(1050)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di ispettore, ruolo altre specializzazioni, settima categoria del personale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974 n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 in data 29 gennaio 1985;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./11421 del 12 gennaio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 29 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore in prova (settima categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

matematica;
scienze dell'informazione;
fisica;
scienze statistiche ed attuariali;
scienve statistiche e demografiche.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso — prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto — i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe od equiparato, nonchè di segretario superiore od equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale stesso.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento, ovvero il requisito di cui al secondo comma del precedente art. 2;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì indicare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni compreso quello presso le ferrovie dello Stato e anche le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesca) cui intendano partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il diploma di laurea ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1981, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2, 127, 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al seguente art. 7.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

1ª *Prova scritta*:

serie di domande a risposta scritta, in tempo determinato, sull'intero programma della prova orale.

2ª *Prova scritta*:

sviluppo di una relazione tecnica con uso delle metodologie di analisi procedurale volta a risolvere un problema aziendale di carattere gestionale o scientifico.

La relazione deve contenere le linee essenziali di una:

definizione dei flussi informativi (diagrammi di flusso);

definizione delle fasi e delle funzioni delle procedure;

disegno dell'archivio;

definizione e importazione dei programmi (diagrammi a blocchi);

minutazione dei programmi in un linguaggio a scelta del candidato (facoltativo).

Prova orale:

1) Colloquio attitudinale.

2) Matematica:

a) Algebra. — Operazioni fondamentali sugli insiemi - Strutture algebriche - Vettori - Matrici - Determinanti - Sistemi di equazioni lineari.

b) Analisi matematica. — Successioni - Serie - Criteri di convergenza - Limiti - Confronto di infinitesimi e infiniti Funzioni elementari - Continuità - Uniforme continuità - Derivate e differenziali delle funzioni reali di variabile reale - Regole di derivazione - Derivazione delle funzioni composte - Derivate successive - Sviluppi in serie - Formula di Taylor - Punti di crescenza, di decrescenza, di massimo e minimo relativo di una funzione - Integrale indefinito di una funzione di

variabile reale - Procedimenti elementari di integrazione - Integrali definiti - Integrali impropri - Cenni sulle equazioni differenziali.

c) Geometria analitica. — Coordinate cartesiane e polari - Rappresentazione analitica delle linee piane - Rette - Fasci di rette - Piano e retta nello spazio - Cenni sulle curve e superfici di secondo ordine.

d) Analisi numerica. — Cenni su: Approssimazione di funzioni - Metodi di integrazione - Sviluppi in serie - Soluzioni di problemi di algebra lineare.

3) Statistica:

a) Statistica matematica. — Probabilità - Probabilità condizionate - Formule di Bayer - Variabili aleatorie - Leggi di distribuzione - Funzione di ripartizione - Integrazione delle variabili aleatorie - Momenti delle variabili aleatorie - Probabilità su insiemi finiti - Calcolo combinatorio - Leggi di distribuzione delle principali variabili aleatorie su insiemi finiti e numerabili (legge binomiale, legge di Pisson, legge di Pascal) - Leggi di distribuzione delle principali variabili aleatorie assolutamente continue (rettangolare, esponenziale, normale, legge gamma, legge «t», legge «chi²», legge «F») - Variabili aleatorie K - Dimensionali - Leggi marginali - Speranza matematica condizionale - Leggi condizionali - Regressione lineare.

b) Teoria dei campioni. — Media, varianza e principali funzioni campionarie - Campionamento da popolazioni finite - Proprietà di convergenza - Distribuzioni asintotiche.

c) Metodologia. — Analisi e interpretazione delle distribuzioni osservate - Scelta dei modelli di interpolazione - Tecniche di interpolazione delle distribuzioni osservate - Metodi di prova della bontà di adattamento.

4) Metodi della ricerca operativa:

Caratteristiche generali della ricerca operativa; sue possibilità e suoi limiti - Problema generale delle decisioni in condizioni di certezza, di incertezza, di competizione - Misura statistica dei fenomeni nei problemi di ricerca operativa - Metodi analitici di ottimizzazione - Problemi di massimo e minimo - Massimi e minimi vincolati - Applicazioni del calcolo delle variazioni - La programmazione lineare: fondamenti matematici; tecniche di calcolo; metodo del simplesso; applicazioni generali; il problema dei trasporti - Cenni sulla programmazione non lineare - Problemi di assegnazione - Cenni sulla programmazione convessa e la programmazione dinamica - Cenni sulla teoria dei grafi.

Teorie delle file d'attesa: generalità; caso degli arrivi poissoniani e dei tempi di servizio esponenziali; applicazioni al caso di una sola stazione e di più stazioni - Modelli di manutenzione e di sostituzione; probabilità di danno, leggi statistiche di durata; affidabilità - Problemi di stoccaggio; generalità.

5) Sistemi operativi - Archivi e strutture TP - Informatica distribuita:

Strutture e funzioni dei sistemi operativi. Concetti di: multiprogrammazione, time-sharing, batch, tempo reale.

Problematiche di amministrazione dei dati. Tipi e tecniche di organizzazione degli archivi e di accesso agli stessi. Metodologie di analisi di Data-Base.

Componenti di un sistema TP. Problematiche connesse al dimensionamento di un sistema TP (volumi di traffico, tempi di risposta, gestione delle code, ecc.). Tecniche di trasmissioni dati. Strutture di reti TD.

Tematiche dell'informatica distribuita. Sistemi periferici. Terminali intelligenti.

6) Problematica di gestione e controllo operativo del settore EDP:

Componenti hardware di un centro EDP.

Organizzazione flusso dei lavori - La schedulazione - Standard operativi - Valutazioni prestazioni.

Problematica rapporti Utenti Informatica.

Problemi di integrità, sicurezza, riservatezza.

7) Metodologia di analisi procedure:

Fasi di sviluppo di un progetto EDP. Analisi delle funzioni.

Tecniche di intervista. Definizione dei flussi informativi. Organizzazione delle procedure. Struttura dei programmi. Programmazione strutturata - linguaggi di programmazione. Documentazione. Valutazione delle risorse. Figure professionali.

8) Tecniche e modelli matematici:

Costruzione modelli matematici. Tecniche avanzate di statistica applicata ai sistemi EDP.

La simulazione: linguaggi e sistemi in uso. Tecniche reticolari. Le matrici. Le tavole di decisione. Tecniche di pianificazione: tipi e caratteristiche.

Prove facoltative:

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesca) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Valutazione prove:

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove scritte e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la votazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per gli impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di punti 3 per i titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle Università o Istituti d'istruzione universitaria;

3) punti 0,25 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali (non saranno valutati i periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso).

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto 2, qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 3.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito di cui al precedente primo comma, verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, nonché il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli quelli eventualmente riportati nelle prove facoltative e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria, saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli di mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe o equiparato, nonché di segretario superiore o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale stesso, o, a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltantó nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata all'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta, per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore — settima categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza, a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita, ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del diploma di laurea richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentano come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice e rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti, la condizione di dipendenti di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza, ovvero solo quest'ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito) data e luogo di nascita . domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) .

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di ispettore in prova (ruolo altre specializzazioni), fra laureati in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti all'art. 2 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 276, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di laurea . . . conseguito in data . . presso l'Università di . .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita (la matricola e il profilo professionale per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative di lingue estere . . . . previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1095)

Concorso pubblico, per soli esami, a dieci posti di macchinista per il compartimento di Milano, quinta categoria del personale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova di esame;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 49 del 25 marzo 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./11419 del 12 gennaio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 29 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista (quinta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova di esame del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso la sede compartimentale di Milano salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al citato concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) diploma di maturità rilasciato da:

licei scientifici, classici, artistici, linguistici;

istituti magistrali;

istituti d'arte applicata;

istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali — statali o pareggiati — per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

C) diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume acuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data della presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale di Milano, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra, valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge:

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello di Milano, non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di macchinista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Milano.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Valutazione esame

L'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle materie del seguente programma:

1) *Matematica*:

Algebra: operazioni algebriche - equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado.

Geometria: figure piane e solide - uguaglianze, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - misura della superficie delle figure piane - misura della superficie e del volume dei principali solidi.

2) *Meccanica*:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie - Equilibrio delle forze - Baricentro - Macchine semplici - Tipo di moto - Rappresentazioni grafiche - Principi della dinamica - Lavoro, potenza, rendimento - Momenti di inerzia.

Idrostatica - Misura della pressione.

Varie forme di energia.

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici.

Conoscenza dei sistemi di misura: pratico e internazionale (SI).

3) *Elettrotecnica generale*:

Cariche elettriche, potenziale e capacità - Corrente elettrica e suoi effetti - Intensità di corrente, resistenze, leggi di Ohm e Joule - Materiali conduttori e isolanti - Pila ed accumulatori - Magneti naturali ed artificiali, campo magnetico e permeabilità magnetica - Effetto magnetico della corrente elettrica - Nozione di elettrodinamica - Induzione elettromagnetica, autoinduzione - Legge di Lenz - Generalità sulle correnti alternate - Concetti generali sulla potenza elettrica.

4) *Termologia*:

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Cenni sulla termodinamica dei gas perfetti - Cenni sui cicli termici con riferimento sui motori a combustione interna - Rendimenti dei cicli.

Valutazione esame

Per l'esame orale la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti dieci e saranno idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sei punti su dieci.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame orale, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Diario dell'esame, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avrà luogo l'esame, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.
Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.
Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso, nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. Non è ammessa correzione;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio;
statura minima: 1,55 m.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato di Milano, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno la decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Milano.

Tanto nella prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di macchinista — 5ª categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore compartimentale di Milano adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentano come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non inferiore a quello in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Milano.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste al decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollota)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Corso Magenta, 24 - 20123 MILANO

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome . . . . . . nome . . . . . .
cognome (del coniuge per le donne sposate) . . . . .
data e luogo di nascita . . . .
domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di macchinista, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 277, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di . . . . . . (riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica; in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita (la matricola e il profilo professionale per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1006)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie dei pubblici concorsi ad un posto di primo dirigente - ruolo « altre specializzazioni » per le esigenze del servizio affari generali e ad un posto nel profilo professionale di ispettore - ruolo « altre specializzazioni » per le esigenze del servizio personale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1985, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1982, n. 2334, che approva la graduatoria del pubblico concorso ad un posto di primo dirigente - ruolo « altre specializzazioni » per le esigenze del servizio affari generali, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1982, n. 1726.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1985, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1982, n. 2044, che approva la graduatoria del pubblico concorso ad un posto nel profilo professionale di ispettore - ruolo « altre specializzazioni » per le esigenze del servizio personale, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 222.

(1053)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorsi pubblici per vari ruoli e qualifiche

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 5 febbraio 1985 è stata pubblicata la delibera 8 gennaio 1985, n. 1, del presidente del comitato consultivo provinciale INAIL di Bolzano, con la quale vengono banditi i seguenti concorsi pubblici per il ruolo locale dell'INAIL (fra parentesi vengono indicati, nell'ordine, i posti riservati al gruppo linguistico italiano, a quello tedesco e a quello ladino):

Ruolo amministrativo:

concorso per esami a sette posti di collaboratore (0 - 6 - 1);

concorso per esami a sei posti di assistente (0 - 5 - 1);

concorso per esami a due posti di archivista-dattilografo (0 - 2 - 0);

concorso per esami a due posti di commesso (0 - 2 - 0).

Ruolo tecnico:

concorso per esami a due posti di assistente sociale (1 - 1 - 0);

concorso per esami ad un posto di tecnico meccanografico (0 - 1 - 0);

concorso per esami ad un posto di operatore meccanografico (0 - 1 - 0).

Ruolo professionale:

concorso per esami e per titoli a due posti 1ª qualifica, ramo legale (1 - 1 - 0);

concorso per esami e per titoli a quattro posti 1ª qualifica, ramo sanitario medico (2 - 2 - 0);

concorso per esami a due posti 2ª qualifica, ramo tecnico geometra (1 - 1 - 0).

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.

I candidati idonei, residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano, beneficiano della precedenza nella nomina (riserva dei posti) ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno pervenire all'Ispettorato provinciale dell'INAIL - 39100 Bolzano - Corso Italia n. 11, entro trenta giorni dal 5 febbraio 1985.

(1078)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227